

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI
PER MIGLIORARE LA GESTIONE
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
NEI LUOGHI DI LAVORO**



INTRODUZIONE

La **valutazione dei rischi**, così come definita dal **Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli derivanti da **esposizione ad agenti fisici, biologici, sostanze pericolose, atmosfere esplosive ai sensi dei Titoli VIII, IV, X, XI del D. Lgs. 81/08**. La valutazione del rischio specifico deve essere valutata e redatta in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione dello stesso e deve essere aggiornata a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per alcuni rischi specifici, inoltre, la valutazione deve comunque essere aggiornata con una periodicità definita anche in assenza di infortuni significativi o da necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria. Per i rischi derivanti dall'esposizione ad **agenti fisici**, ad esempio, si ha una **periodicità quadriennale** (le macchine e le attrezzature utilizzate con l'usura del tempo potrebbero, infatti, essere più rumorose oppure trasmettere più vibrazioni al lavoratore che le utilizza); per i rischi derivanti dall'esposizione ad **agenti biologici**, invece, si ha una **periodicità triennale** mentre la **valutazione dello stress lavoro-correlato** deve essere **aggiornata annualmente o biennialmente** in base all'esito della valutazione precedente.

Districarsi in tutte queste scadenze non è sempre semplice e spesso le aziende non hanno tutte le competenze necessarie per condurre una valutazione dei rischi specifici.

Una **soluzione** è quindi quella di affidarsi a partner esperti che, attraverso la specializzazione, possono assolvere ai compiti richiesti e aiutare l'Azienda nella valutazione dei rischi specifici.

Il **Gruppo 2G S.p.a.** è *“una impresa della conoscenza e di servizi innovativi”* che **interpreta, come fossero suoi, gli obiettivi dell'Azienda Committente e individua le soluzioni tecniche ed economiche più idonee per migliorare la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**. È quindi in grado di assistere il Datore di Lavoro nell'attività di valutazione dei

rischi specifici. Nelle pagine seguenti ne tratteremo alcuni e proveremo a fare un po' di chiarezza.

STRESS LAVORO CORRELATO



Lo **stress**, pur **non essendo una malattia**, è presentato come una *“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”* (Accordo Europeo 8 ottobre 2004). È considerato *“correlato al lavoro”* lo stress causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro (Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro - 17 novembre 2010). Proprio per tentare di arginare questo fenomeno a livello normativo si è data sempre più importanza allo stress lavoro-correlato arrivando infatti, con l'articolo 28, comma 1 del D. Lgs 81/08 s.m.i., a disporre che la valutazione dei rischi **“deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”**.

PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE

La **prima valutazione che deve essere effettuata in azienda è la valutazione preliminare oggettiva**, in base all'esito di tale valutazione potrebbe essere necessario effettuare la valutazione approfondita soggettiva (se la valutazione ha dato come esito un rischio alto) oppure intervenire su alcuni indicatori e ripetere tale valutazione entro **un anno (rischio medio) o due anni (rischio basso)**.

RISCHIO CHIMICO



Il Testo Unico della Sicurezza, in particolare il **titolo IX, capo I** tratta dell'obbligo da parte del **Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi** (acidi, solventi, vernici, oli, etc.) negli ambienti di lavoro.

Un'efficiente valutazione di questo rischio deve considerare le principali **vie di introduzione degli agenti chimici** nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per **inalazione**, e quella per **assorbimento cutaneo**. Gli elementi, anche se non esaustivi, da prendere in considerazione per la **valutazione del rischio da agenti chimici sono elencati nell'art. 223, comma 1, del Titolo IX Capo I del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.**, che prevede: "Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa **scheda di sicurezza** predisposta ai sensi del Regolamento (CF) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il **livello, il modo e la durata dell'esposizione**;
- le **circostanze** in cui viene svolto il lavoro in

presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che il contengono o li possono generare;

- valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
- gli effetti delle **misure preventive e protettive** adottate o da adottare;
- se disponibili, le **conclusioni** tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Il team di professionisti del **Gruppo 2G S.p.a.** può supportare le aziende nella **valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi**, in particolare fornendo:

- Modello di valutazione preventiva da agenti chimici** seguendo l'attuale modello della Regione Piemonte (**Al.Pi.Ris.Ch.-ALGORITMO PIEMONTESE RISCHIO CHIMICO**) aggiornato con *D.D. n. 563 del 20/09/2016*, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. dal nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele.
- Relazione del rischio chimico** da inserire all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

Nella valutazione medesima sono incluse anche le **attività di manutenzione e pulizia** per le quali è prevedibile la possibilità di esposizione ad agenti chimici o che per altri motivi possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

Si sottolinea che, se dalla valutazione del rischio preventivo emergono risultati che non permettono l'applicazione del concetto di "irrilevante per la salute", il **Datore di Lavoro "dovrà provvedere affinché il rischio sia ridotto al minimo mediante l'applicazione di misure specifiche così come indicato al comma 1 dell'articolo 225 e dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l'entità del rischio stesso"**.

PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE

È obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità. **Si raccomanda che la periodicità dell'aggiornamento sia funzione del livello del rischio valutato (indicativamente triennale).**

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Tutte le attività che consistono **nel sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico** afferiscono sotto il termine di **Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)** (art. 167, comma 2, D. Lgs. 81/08 s.m.i.). Il **rischio per la salute dei lavoratori sottoposti a tale rischio** deve essere valutato non solo relativamente alle azioni di sollevamento ma anche di traino- spinta ed infine relativamente ai cosiddetti movimenti ripetuti o ripetitivi.

Ancora oggi e sempre di più i rischi connessi con tali attività lavorative sono tra i più diffusi e spesso determinano malattie professionali. Non basta assolutamente limitarsi a rispettare i limiti massimi dei pesi da movimentare (i famosi 25 kg per l'uomo e 15 kg per la donna)

L'art. 168 stabilisce che il **Datore di Lavoro**, tenendo conto dell'**Allegato XXXIII** nel quale sono citate specifiche norme tecniche della serie **ISO 11228**, deve effettuare la **valutazione dei rischi da MMC** e stabilire le misure di miglioramento.

In particolare, le norme tecniche richiamate della serie ISO 11228, "Ergonomia - movimentazione manuale", sono suddivise in tre parti:

- **parte 1, sollevamento e trasporto:** metodica di valutazione **NIOSH**;
- **parte 2, traino e spinta:** metodica di valutazione **SNOOK- CIRIELLO**;
- **parte 3, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza:** metodica di valutazione **OCRA**.

Per ognuna delle tre parti della norma considerata il **Gruppo 2G S.p.a.** è in grado di effettuare delle specifiche valutazioni del rischio e **supportare il Datore di lavoro ad individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione.**

PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE

È obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria, tuttavia, **si raccomanda che la periodicità dell'aggiornamento sia funzione del livello del rischio valutato (indicativamente ogni tre o quattro anni).**

AGENTI FISICI

1. RUMORE



L'**articolo 190 del D. Lgs. 81/08** ai commi 1 e 2 prescrive l'**obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione al rumore** dei lavoratori durante il lavoro. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle **caratteristiche del rumore** da misurare, alla **durata dell'esposizione** e ai **fattori ambientali** secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. La valutazione dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente. Essa dovrà valutare i valori di esposizione cui sono esposti i lavoratori in relazione ai livelli d'azione e i valori limite prescritti dalla normativa e prendere in esame i seguenti fattori:

- lavoratori particolarmente sensibili al rumore al fine di valutarne tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza;
- sostanze ototossiche e vibrazioni connesse con l'attività svolta dai lavoratori al fine di valutare, per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza derivanti da interazioni fra queste e il rumore;
- segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni per valutare tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra questi e il rumore;
- informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia

Gruppo 2G S.p.a. è in grado di effettuare la valutazione specifica del rischio andando ad eseguire i **rilievi fonometrici tramite l'utilizzo di fonometro.**

2. VIBRAZIONI



Le **vibrazioni** sono **oscillazioni meccaniche determinate da onde di pressione** che si trasmettono attraverso corpi solidi e l'esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti.

Il **Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 s.m.i. al Capo III** prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a **vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV)** e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi.

È previsto dall'**art. 202 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. che possa essere effettuata senza misurazioni la valutazione delle vibrazioni**, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'INAIL, del PAF (PORTALE AGENTI FISICI) e delle Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario procedere con le misure dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Anche in questo caso **Gruppo 2G S.p.a.** è in grado di effettuare la **valutazione specifica del rischio sia tramite sia nella modalità senza misurazioni sia attraverso le misurazioni da effettuarsi tramite l'ausilio di accelerometro.**

3. CAMPI ELETTROMAGNETICI



Il **D. Lgs. 159/2016**, entrato in vigore dal 2 settembre 2016, ha recepito la **Direttiva 2013/35/UE modificando il Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 s.m.i...** Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare o aggiornare una valutazione del rischio per la salute e sicurezza dei propri lavoratori esposti a **campi elettromagnetici (CEM)** secondo i criteri e i limiti individuati dal medesimo decreto.

La società contemporanea ha visto una notevole diffusione, rispetto al passato, di nuove attrezzature e tecnologie che determinano questo tipo di rischio espositivo per i lavoratori sia pure in misura variabile e non sempre facile da stimare a priori (ad esempio i telefoni cellulari o le reti Wi-Fi).

La **valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici** è effettuata, dal Gruppo 2G S.p.a., secondo il **Titolo VIII, Capo IV - Allegato XXXVII del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e D. Lgs 159/16** che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro, come definiti dall'art. 207 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti, agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici e la presenza di lavoratori esposti a particolari rischi (es. lavoratori che portano dispositivi medici impiantati attivi o passivi, lavoratrici in gravidanza). Il criterio adottato per valutare tale rischio si basa sull'acquisizione di dati, informazioni ed elementi atti a valutare la presenza di sorgenti di emissioni di CEM.

Il team di esperti del **Gruppo 2G S.p.a.** è in grado di assistere il Datore di Lavoro **censendo le potenziali fonti presenti sui luoghi di lavoro che possano comportare**

l'esposizione a tale tipologia di rischio, procedendo in particolar modo all'individuazione delle fonti **ritenute giustificabili** (White List) secondo la **norma CEI EN 50499**.

In seconda analisi viene quindi **verificata la presenza o meno di condizioni/sorgenti di rischio non trascurabili**, e solo in presenza di sorgenti non trascurabili, il Datore di Lavoro è tenuto a misurare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Viene elaborata dal **Gruppo 2G S.p.a.** una **scheda di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici per ogni ambiente di lavoro e una relazione specifica di valutazione da inserire all'interno del Documento di Valutazione del Rischio (DVR)**.

Il team di esperti del **Gruppo 2G S.p.a.** è in grado di assistere il Datore di Lavoro effettuando specifica valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali

PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE
Tutte le valutazioni del rischio da agenti fisici devono essere aggiornate ogni quattro anni o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria.

ATMOSFERE ESPLOSIVE



Per **atmosfera esplosiva** si intende una miscela di aria, in condizioni atmosferiche, con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo ignizione, la combustione si propaga insieme alla miscela incombusta. Per quanto concerne la classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (**ATEX**), **l'art. 293 del D. Lgs 81/08 s.m.i.** obbliga il datore di lavoro a ripartire (classificare) i luoghi di lavoro in zone specifiche, ai sensi dell'allegato XLIX del Testo Unico, in base a frequenza e durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il **Gruppo 2G S.p.a.** con i suoi consulenti esperti e competenti è in grado di **assistere il Datore di Lavoro nell'identificazione e censimento delle aree sottoposte a rischio ATEX**.

PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE
Tale valutazione deve essere riesaminata periodicamente o in occasione di cambiamenti rilevanti

4. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI




La **valutazione del rischio da Radiazioni ottiche artificiali (ROA)** è effettuata **secondo il Titolo VIII del D. Lgs. 81/08**, ed in particolare secondo quanto indicato all'interno del **capo V**.

La valutazione del rischio da ROA in ambiente di lavoro avviene mediante:


- accurato censimento delle attrezzature e dei processi responsabili di emissioni nello spettro delle ROA
- analisi della documentazione tecnica fornita a corredo di impianti e macchine
- eventuali misure mediante spettroradiometro ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di legge
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- informazione e formazione dei lavoratori ed eventuale sorveglianza sanitaria

**SE SIETE INTERESSATI AD UNA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA
O AD AVERE INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE
DI QUESTO SERVIZIO POTETE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO
AL NUMERO 011/5620022**




Dott.ssa Martina MASTRANTUONO

- **Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.**
- **Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione**
- **Esperta in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**
- **Esperta in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018**



Dott. Enzo CACCIATORE

- **Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.**
- **Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione**
- **Esperto in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**
- **Esperto in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018**



**Sig.ra Cristina Gagliardo
Sales & Back Office**

Tel. 011.5620022
c.gagliardo@gruppo2g.com

Gruppo 2G SpA
C.so Duca Degli Abruzzi, 5 Torino
Per tutti i ns. servizi visita il sito
www.gruppo2g.com